



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

DGR n. 707 del 25/10/2023

OGGETTO: D.G.R. N. 78 DEL 17.2.2023 "ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2023 - 2025 - ANNUALITÀ 2023". INTEGRAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALITÀ 2023



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 25/10/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	ASSENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA

DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

OGGETTO: D.G.R. N. 78 DEL 17.2.2023 “ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2023 - 2025 - ANNUALITÀ 2023”. INTEGRAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALITÀ 2023

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

– l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;

–il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare gli artt. 4, 6, 6 *ter*, 30, 33 e 35;

–la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l’art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

RICHIAMATI altresì:

–il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e s.m.i., ed in particolare l’art. 6, che ha introdotto il Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), quale strumento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, che ha assorbito, in una logica di integrazione e semplificazione, una serie di documenti programmatici propri delle Pubbliche Amministrazioni;

–il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 concernente “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*” adottato in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;

–il D.M. del 24 giugno 2022 adottato del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, che definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PRECISATO che, a norma del comma 2 del succitato art. 6 del D.L. n. 80/2021, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l’altro, “*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali*”;

RICHIAMATE le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” dell’8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., le quali impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che “*... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*” (art. 4 comma 2);

b) che “*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*” (art.4, comma 3);

c) che “*Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento*

economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

–l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dall' art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla L. n. 113 del 6.8.2021, che prevede che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

RICHIAMATI INOLTRE:

– l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

-l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale....Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”*;

-l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge [11.8.2014 n. 114](#), come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge [28.3.2019 n. 26](#), ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì *“il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;

-il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: *“...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

-il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

SPECIFICATO che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

– Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

VISTO l'art. 5 del medesimo D.P.C.M. 3.9.2019, a norma del quale “*In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”;

RICHIAMATE le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

RICHIAMATE ANCORA:

➤ la DGR n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020* con la quale si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77;

➤ la D.G.R. n. 840 del 17.12.2021, recante integrazioni ed aggiornamenti al Piano del Fabbisogno annualità 2021, ed in particolare l'All. D della stessa, in cui si è riportato il dato della spesa del personale a tempo indeterminato anno 2018;

VISTA la sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale del 2.02.2022;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 78 del 17.2.2023, avente ad oggetto “*Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2023 - 2025 - Annualità 2023*” ed in particolare l’Allegato B alla Sottosezione 3.3 “*Piano del Fabbisogno – annualità 2023*”;

PRESO ATTO che sono ulteriormente pervenute dai vari Dipartimenti della Giunta Regionale richieste di implementazione del personale a tempo indeterminato, per le esigenze di funzionamento dei vari servizi;

RICHIAMATE:

-la nota prot. n. RA/382478/22/DPB010 del 3.10.2022, di richiesta al Servizio Personale dei dati di propria competenza per l’elaborazione del Piano e le note di riscontro prot. n. 508946/22 del 29.11.2022 e prot. n. 20616/23 del 19.1.2023, nonché la nota prot. n. DPB010/ 282236/23 del 29.6.2023 e la nota di riscontro prot. n. DPB011/342082/23 del 10.8.2023, relative all’aggiornamento dei dati ivi specificati;

-la nota prot. n. RA/382537/22/DPB010 del 3.10.2022, di richiesta al Servizio Bilancio - Ragioneria dei dati di propria competenza per l’elaborazione del Piano e la nota di riscontro prot. n. DPB014/20617/23 del 19.1.2023, nonché la nota prot. n. DPB010/282242/23 del 29.6.2023 e la nota di riscontro prot. n. DPB014/342460 del 10.8.2023, relative all’aggiornamento dei dati ivi specificati;

-la nota del Consiglio Regionale prot. n. 8860/23 del 4.10.2023, acquisita al prot. n. 405479/23 in pari data, contenente l’aggiornamento dei dati della spesa di personale del Consiglio Regionale;

ACQUISITE le comunicazioni di insussistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e considerato che presso l’Amministrazione non risultano scoperture di disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. nonché di personale appartenente alle altre categorie protette ex art. 18 della stessa legge;

RITENUTO di prevedere, per far fronte alle suddette richieste, entro e nei limiti delle risorse residue utilizzabili a valere sulle cessazioni dell’anno 2022, la copertura di ulteriori unità a tempo indeterminato;

DATO ATTO che sono state indette procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per varie categorie (attuali Aree) e profili, secondo le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno e che sono ad oggi vigenti, nei termini di legge, le conseguenti graduatorie;

VISTI:

-l’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: “*Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non*

attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”;

-l’art. 1, commi 147 e segg. della Legge n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i., che prevede che “I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”;

RICHIAMATA inoltre la vigente normativa “generale” in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed in particolare:

-l’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, recante norme in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il comma 1, secondo il quale:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

-l’art. 3 del D.L. n. 44 del 22.4.2023, conv. dalla Legge n. 74 del 21.6.2023 ed in particolare il comma 5, secondo cui “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.

PRESO ATTO che sono pervenute, per l’appunto, istanze di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso alcune strutture regionali ed in particolare, come di seguito specificato:

- **al Servizio Autonomo AUDIT:**

➤ con nota prot. n. 290587/23 del 5.7.2023, il Servizio Autonomo Audit – ADA ha richiesto l'avvio delle procedure propedeutiche alla stabilizzazione del personale a tempo determinato assegnato all'Autorità di Audit, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del D.L. n. 44 del 22.4.2023, convertito dalla Legge n. 74 del 21.6.2023, scongiurando anche minime soluzioni di continuità contrattuale, vista la specificità delle funzioni;

➤ la stabilizzazione richiesta è relativa a n. 5 unità, di cui n. 3 per l'anno 2024 e n. 2 per l'anno 2025;

- ***all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – USR:***

➤ con nota prot. n. 0190455/23 del 3.5.2023, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – USR ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco del personale con contratto a tempo determinato di cui intende procedere alla stabilizzazione, pari a complessive n. 25 unità, ex art. 57 commi 3 e 3-bis del D.L. n. 104 del 14.8.2020 e s.m.i., conv. con Legge n. 126 del 13.10.2023, al fine di accedere al fondo in esso stanziato;

➤ con nota prot. n. DPB010/311076/23 del 18.7.2023, di seguito alla su indicata comunicazione, si è confermato al Dipartimento della Funzione Pubblica l'intento di procedere alla stabilizzazione di cui sopra, attraverso apposita previsione integrativa del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n.78/2023;

➤ con nota prot. n. 347486/23 del 20.7.2023, l'U.S.R. ha rimesso alle competenti Strutture della Giunta Regionale l'analitico dettaglio dello stato dei dipendenti interessati alla stabilizzazione;

RICHIAMATI IN PROPOSITO:

-l'art. 57 commi 3 e 3-bis del D.L. n. 104 del 14.8.2020 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 126 del 13.8.2020, secondo cui:

▪ comma 3: *“Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di*

somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;

▪ comma 3-bis: “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

- a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b)[...]

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

-l' art. 3, comma 5 ter, del D.L. n. 44 del 22.4.2023, conv. dalla Legge n. 74 del 21.6.2023, a norma del quale “Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni”;

- ***all’Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse:***

➤ con nota prot. n. 0384138/23 del 20.9.2023, l’Autorità di Gestione Unica FESR FSE, incardinata presso il Dipartimento Presidenza, ha richiesto di attivare, ai sensi dell’art. 50, commi 17 e 17-bis, del D.L. n. 13 del 24.2.2023, convertito dalla Legge n. 41 del 21.4.2023, le procedure di stabilizzazione delle n. 5 unità di personale operanti presso la struttura, in virtù di contratti a tempo determinato di durata triennale, reclutate con apposito concorso pubblico dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR;

RICHIAMATO in proposito:

-il D.L. 24.2.2023 n. 13 convertito dalla Legge n. 41 del 21.4.2023 ed in particolare l’art. 50 commi 17 e 17-bis, che prevedono:

- *“17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.*

- *17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso*

amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”;

- **ai Centri per l'Impiego:**

➤ sono intercorse interlocuzioni con il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la proroga del personale a tempo determinato, assunto a valere sui fondi PON INCLUSIONE 2014/2020 e POC SPAO 2014/2020, in vista della successiva stabilizzazione del medesimo personale;

➤ da ultimo, con nota prot. n. 408209/2023 del 5.10.2023, il Dipartimento Lavoro – Sociale, in considerazione delle plurime richieste di proroga dei rapporti di lavoro a termine in corso, avanzate alle rispettive Autorità di Gestione POC SPAO 2014/2020 e PON INCLUSIONE 2014/2020, sino al raggiungimento dei 36 mesi di durata contrattuale, e in attesa di ricevere riscontro alle stesse, ha richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere – Area dei Funzionari e Area degli Istruttori -sino al 31.12.2023, a valere sulle risorse disponibili come da Determinazioni Dirigenziali n. DPG017/27 e DPG017/28 del 5.10.2023;

RICHIAMATI in proposito:

-l'art. 793 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, che ha previsto, tra l'altro:

- che *“allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale... delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente”;*

- che *“per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dal 2018”.*

-l'art. 15 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito in L. n. 125 del 6.8.2015, che introduce il Piano di rafforzamento dei Servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive del lavoro mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal FSE e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del FSE;

-l'art. 1 comma 258 della L. 145 del 30.12.2018, relativo al potenziamento dei Centri per l'Impiego in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza, prevedendo la possibilità di procedere ad assunzioni, da destinare ai predetti Centri, in deroga ai limiti di cui all'art. 1 c. 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché senza incidenza sul turn over;

-l'art. 12 del D.L. n. 4 del 28.1.2019 e s.m.i., conv. dalla Legge n. 26 del 28.3.2019, che introduce un piano straordinario di potenziamento prevedendo risorse aggiuntive, rispetto a quelle di cui alle norme che precedono, di durata triennale;

-il D.M. n. 74 del 28.6.2019 e il D.M. n. 59 del 22.5.2020, entrambi del Ministero del Lavoro, contenenti il riparto delle risorse di cui sopra;

-l'art. 12, comma 3 bis, del D.L. n. 4 del 28.1.2019 e s.m.i., conv. dalla Legge n. 26 del 28.3.2019, secondo cui *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni”*;

RITENUTO

➤ di prendere atto delle suddette richieste, approvando una programmazione progressiva delle stabilizzazioni, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all'uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture sopra richiamate, come argomentato nelle succitate richieste;

➤ di demandare alle strutture esterne, previa verifica circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, le procedure istruttorie preliminari all'immissione in ruolo dei soggetti individuati;

➤ di prevedere, nelle more, la proroga dei contratti a termine in scadenza, come da Allegato H), conformemente alle richieste e a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle stesse, nel rispetto del tetto massimo di durata contrattuale pari a mesi 36 previsto dal vigente art. 60 del CCNL

Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, dando atto che la spesa, essendo eterofinanziata, è esclusa dai limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed è in deroga all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296;

Quanto all'Agenda Regionale di protezione Civile – APC:

➤ con nota prot. n. 407189/23 del 5.10.2023, l'Agenda Regionale di Protezione Civile comunica la proroga del personale a tempo determinato assunto ex lege 178/2020, art. 1 comma 701 *“fino alla data del 31 dicembre 2024 ovvero fino al raggiungimento del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro”*;

➤ con nota prot. n. 48979 del 28.9.2023, allegata alla suindicata nota prot. n. 407189/23, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile *“autorizza, nell'ambito delle residue disponibilità finanziarie di cui al comma 704 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, la prosecuzione fino al predetto termine dei contratti già attivati, fermo restando il rispetto, da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, del numero di unità e dello stanziamento complessivo pro quota attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 e del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro”*;

RICHIAMATI:

-la Legge n. 178 del 30.12.2020 e s.m.i. (da ultimo modificato dall'art 3-terdecies del D.L. 11.1.2023 n. 3, conv. dalla Legge n. 21 del 10.3.2023), ed in particolare:

➤ l'art. 1, comma 701, a mente del quale *“Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al **31 dicembre 2024**, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi”*;

➤ l'art. 1, comma 704, che prevede: *“Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021”*;

-l'art. 3-terdecies, comma 2, del D.L. 11-1-2023 n. 3, conv. dalla Legge n. 21 del 10.3.2023, che prevede che *“All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'[articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e nel rispetto del relativo riparto di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato”*;

VISTE:

-la L.R. Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i. *“Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”* ed in particolare l’art. 6 *“Organizzazione e personale dell’Agenzia”*;

-la D.G.R. n. 822 del 13.12.2021 *“Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i.”*;

RITENUTO, in adesione alla richiesta dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, di mantenere fino al 31.12.2024 la previsione di n. 22 unità a tempo determinato presso la stessa, nei limiti temporali previsti ex lege e a valere sulla capienza finanziaria disponibile, di cui alla succitata normativa, per le prioritarie esigenze di funzionamento dei relativi servizi, come da Allegato **H**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando nuovamente che si tratta di una spesa eterofinanziata ed in quanto tale esclusa dai limiti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed in deroga all’art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296;

DATO ATTO dunque che la spesa corrispondente a tutti i contratti a tempo determinato oggetto del presente provvedimento grava integralmente su finanziamenti esterni, nei limiti degli stessi e trova copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario dell’esercizio di riferimento;

VISTI IN PROPOSITO:

-l’art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., *“Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”*;

-il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021 ed in particolare gli artt. 60 e 61, relativi al contratto di lavoro a tempo determinato;

-il D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 e s.m.i., *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare gli artt. 19 e segg., relativi alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

RITENUTO inoltre di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all’art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all’art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D**) della presente Deliberazione;

RICHIAMATO il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, anche quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

➤ Allegato A) *“Dotazione organica”*, in sostituzione di quella di cui all’Allegato A) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023;

- Allegato B) “Integrazione Piano del fabbisogno di personale 2023 – Assunzioni a tempo indeterminato” **ad integrazione dell’Allegato B) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023**;
- Allegato C) “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2023”;
- Allegato E) “Riepilogo Risorse finanziarie disponibili”;
- Allegato F) “Costo complessivo integrazione Piano assunzionale2023”
- Allegato G) “Costo complessivo Piano del fabbisogno di personale anno 2023”
- Allegato H) “Proroga contratti a tempo determinato a valere sui finanziamenti aggiuntivi e fondi dell’Unione Europea”
- Allegato I) “Dettaglio programmazione triennale delle stabilizzazioni”
- Allegato L) “Dettaglio costo stabilizzazioni anni 2023 – 2024 – 2025 in base alle scadenze contrattuali”;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare le *job description* dei seguenti profili professionali, la cui copertura è prevista nell’integrazione del Piano del fabbisogno di personale 2023 di cui al citato Allegato B):

-Dirigente dei Processi della Ricostruzione;

-Collaboratore Specializzato Autista - Area degli Operatori Esperti

-come da schede allegate al presente atto quali parti integrati e sostanziali dello stesso (**All.ti M) e N**);

SPECIFICATO che con nota prot. n. DPB/387379/23 del 21.9.2023 il contenuto dell’integrazione al Piano assunzionale per l’annualità 2023, di cui al presente atto, è stato trasmesso al Servizio Personale – DPB011 per l’informativa alle OO.SS., e contestualmente al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo per l’iter istruttorio necessario al successivo parere;

DATO ATTO che la Dirigente, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per quanto in premessa, da intendersi integralmente trascritto,

1. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data dell'1.1.2023, come riportata nell'Allegato A), **in sostituzione di quella di cui all'Allegato A) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023;**

2. Di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato B), così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso nuove procedure concorsuali, scorrimento di graduatorie regionali, laddove valide e disponibili, e procedure comparative di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, **ad integrazione dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023;**

3. Di prevedere le procedure di stabilizzazione come da All.ti I) e L), approvando una programmazione progressiva delle stabilizzazioni, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all'uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture sopra richiamate, come argomentato nelle succitate richieste, demandando alle strutture esterne, previa verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, le procedure istruttorie preliminari all'immissione in ruolo dei soggetti individuati;

4. Di prevedere, nelle more delle suddette stabilizzazioni, la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, come da Allegato H), conformemente alle richieste e a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle stesse, nel rispetto del tetto massimo di durata contrattuale pari a mesi 36 previsto dal vigente art. 60 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, dando atto che la spesa, essendo eterofinanziata, è esclusa dai limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed in deroga all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296, e trova copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario dell'esercizio di riferimento;

5. Di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all'art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato D) della presente Deliberazione;

6. Di approvare le *job description* dei profili professionali di Dirigente dei Processi della Ricostruzione e di Collaboratore Specializzato Autista - Area degli Operatori Esperti, come da schede allegate al presente atto quali parti integrati e sostanziali dello stesso (All.ti M) e N);

7. Di approvare dunque i seguenti allegati:

-Allegato A) "Dotazione organica", **in sostituzione di quella di cui all'Allegato A) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023;**

-Allegato B) "Integrazione Piano del fabbisogno di personale 2023 – Assunzioni a tempo indeterminato" **ad integrazione dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 78 del 17.2.2023;**

- Allegato C) “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2023”;
- Allegato E) “Riepilogo Risorse finanziarie disponibili”;
- Allegato F) “Costo complessivo integrazione Piano assunzionale2023”
- Allegato G) “Costo complessivo Piano del fabbisogno di personale anno 2023”
- Allegato H) “Proroga contratti a tempo determinato, tutti etero-finanziati a valere sui finanziamenti aggiuntivi e fondi dell’Unione Europea”
- Allegato I) “Dettaglio programmazione triennale delle stabilizzazioni”
- Allegato L) “Dettaglio costo stabilizzazioni anni 2023 – 2024 – 2025 in base alle scadenze contrattuali”;
- All. M) “*job description*” del profilo professionale di Dirigente dei Processi della Ricostruzione;
- All. N) “*job description*” del profilo professionale di Collaboratore Specializzato Autista - Area degli Operatori Esperti;

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

8.Di dare atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti dell’aggregato “spesa di personale”, approvato con L.R. n. 6 dell’1.2.2023 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)” e L.R. n. 7 dell’1.2.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025” e del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati di cui alla D.G.R. n. 62 del 13.2.2023;

9.Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Dania Aniceti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Bernardini
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Strategia naz.le aree int.; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALL. A Dotazione organica .pdf
Impronta 78701C6A37416D1093B8A3E55FBACB0873CADFE8CFCCFFAFA1E93111B3F832F3

Nome allegato: ALL. B Integrazione PIANO 2023.pdf
Impronta D2A73111FCECC56847788E74A8D0665338DB83C9372C90ECFA2272E7D4C36917

Nome allegato: ALL. C Costo dotaz. organica .pdf
Impronta 584A777BC8DAEA713106A3B665303C4EEC56B71D994EEE1B5C50F3E4C0CFB1DF

Nome allegato: ALL. D Limiti spesa.pdf
Impronta 185F8DBC5FA888E9ADD92FF660136279FE1879ACA37DE621747AF58A0FE8EB6E

Nome allegato: ALL. E Riepilogo risorse finanz..pdf
Impronta 63CFA83EB0E627506904A6C939DBA525F60286452A71FA3B1AC9A9E38CCB2FA8

Nome allegato: ALL.F Costo compl. integraz. Piano.pdf
Impronta 27944D70A7E15A69A53338DA3E2BED98EA5DD917CB1FCFC011C8C26A91BF7EE2

Nome allegato: ALL. G Costo compl. Piano 2023.pdf
Impronta 5F52AE458B9366A8B8E8C85CBBA9C7DA2F1BBD6F1FCFB1E193BC625C23019778

Nome allegato: ALL. H Proroga Tempo determinato.pdf
Impronta E44629485F02CA8756AD535DD57A375E2E99A2CABB30FAB6AD4F6DD539E69020

Nome allegato: ALL. I Dettaglio progr. stabilizzazioni.pdf
Impronta 85FF844DFD84FA5BAD384DCF41C30CBD3E1A6717231396F6C81D0A493B3FC298

Nome allegato: ALL. L Dettaglio Costo stabilizzazioni.pdf
Impronta 8311B5F45F370D492C2986835127FBD5062F490FCA05ACD56E66DAB47E2CDD9A

Nome allegato: ALL. M JOB Dirigente processi di ricostruzione.pdf
Impronta 6BD0130CDB6EDE4A6184878848E17B52966BC0237C917440B61E74F290F96317

Nome allegato: ALL. N Job Autista collab. esperto.pdf
Impronta B7DE28D1FC76F257FC3F6978C693DB6E01F5847F08F08A883E3D4839CEE1B252



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

A pag.15, nella parte narrativa dopo il capoverso introdotto da "DATO ATTO" ADDE "PRESO ATTO del Parere N. 4 del 24/10/2023 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo;" Nell'ALLEGATO B), nell'"AREA DEI FUNZIONARI" DELE "Agronomo" ADDE "Giornalista" N. 3 Postille approvate dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 25/10/2023 21:11:23
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 26/10/2023 10:42:17
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681